



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa su sedici schemi d'intesa sanciti in Conferenza Unificata ai fini dell'approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto veicolare, previsti dall'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Repertorio n. 127/0 del 18 novembre 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 18 novembre 2010

VISTO l'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), il quale prevede che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite pertinenti, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 novembre 2000, emanato ai sensi del richiamato art. 10, comma 5 della legge n. 447 del 1995, il quale, all'art. 5, comma 2, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con questa Conferenza, approvi i piani relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o di più Regioni e provveda, ugualmente d'intesa con questa Conferenza, alla ripartizione degli accantonamenti e degli oneri su base regionale;

VISTO l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo possa promuovere la stipula di intese, in sede di questa Conferenza, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni, escludendo in tale caso l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

PR

PR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA l'intesa sullo schema d'intesa - tipo sancita in questa Conferenza il 29 ottobre 2009 ai sensi del richiamato art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, ai fini dell'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevista dall'art. 5, comma 2, del D.M. 29 novembre 2000, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto veicolare;

VISTI i sedici schemi d'intesa in questione, trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con note del 15 giugno 2010, 4 agosto 2010 e 22 settembre 2010, predisposti secondo lo schema - tipo di intesa sancita in questa Conferenza il 29 ottobre 2009, riguardanti i seguenti gestori:

- 1) Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.;
- 2) Autostrade Centropadane S.p.A.;
- 3) S.A.T.A.P. S.p.A.;
- 4) Autocamionale della Cisa S.p.A.;
- 5) S.A.T. Società autostrada Tirrenica S.p.A.;
- 6) Autostrada dei Fiori S.p.A.;
- 7) Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.A.;
- 8) ATS Autostrada Torino Savona S.p.A.;
- 9) ATIVA S.p.A.;
- 10) Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.;
- 11) S.A.V. Società Autostrade Valdostane S.p.A.;
- 12) Autovie Venete S.p.A.;
- 13) S.A.L.T. S.p.A.;
- 14) Strada dei Parchi S.p.A.;
- 15) Autostrada A22 del Brennero S.p.A.
- 16) Autostrade per l'Italia S.p.A.;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 5 ottobre 2010, in cui sono stati esaminati i predetti sedici schemi d'intesa, è stato concordato fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e l'ANCI il testo del nuovo schema - tipo di intesa, già approvato il 29 ottobre 2009;

VISTE le nuove stesure degli stessi sedici schemi d'intesa, modificati in base al nuovo schema - tipo di intesa discusso nella richiamata riunione tecnica del 5 ottobre 2010, trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. DVA-2010-0025067 del 20 ottobre 2010, diramati con nota della Segreteria di questa Conferenza prot. n. 4989 del 22 ottobre 2010 e resi disponibili sul sito www.unificata.it per gli utenti abilitati;

RR





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il nuovo schema-tipo di intesa approvato da questa Conferenza nella seduta del 28 ottobre 2010 (rep. n. 118/CU del 28/10/2010), conforme al testo approvato in sede tecnica il 5 ottobre 2010;

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno espresso la loro intesa sui sedici schemi d'intesa in esame, unitamente al rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ha espresso la propria soddisfazione per il costruttivo lavoro svolto che ha consentito finalmente di approvare i piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore dopo 15 anni dalla approvazione della legge n. 447 del 1995;

ESPRIME INTESA

ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulle sedici intese finalizzate all'approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto veicolare, trasmesse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 20 ottobre 2010, di cui in premessa, parti integranti allegate al presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On. dott. Raffaele Fitto

RR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO 29 NOVEMBRE 2000 DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, SULLA PROPOSTA DI PIANO DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO DEL RUMORE PREDISPOSTO DAL GESTORE "MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.", AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 5, DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta del 18 novembre 2010

VISTA la legge 447/1995, art. 10 comma 5;

VISTO il DM 29 novembre 2000;

VISTO il DPR 30 marzo 2004 n. 142;

VISTA la legge 131/2003, art.8, comma 6;

VISTO il Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposto dalla Società "Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.", Gestore di infrastrutture di trasporto veicolare di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della Legge 447/95, nel testo trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. DSA-2007-0015782 del 04/06/2007;

CONSIDERATO inoltre che:

1. Con riferimento a quanto previsto dal DM 29.11.2000, articolo 3, comma 2, si è rilevato che il piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore presentato dalla Società "Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A." contiene gli ordini di priorità sia nazionali sia a livello regionale;
2. Per quanto previsto dal DM 29.11.2000, articolo 2, comma 4, lettera c), il piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore riporta l'indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi previsti, se pur di massima, per ciascun intervento. Fornisce, inoltre, raggruppamenti per annualità e per Regione dei costi e dei tempi;
3. La presenza delle informazioni evidenziate ai precedenti punti 1 e 2 consente di procedere all'approvazione di massima del piano in quanto permette di individuare:
 - a) i fondi per gli interventi da realizzare in ogni singola Regione, essenziali al fine di poter eventualmente modificare, nell'ambito degli stanziamenti regionali previsti dal piano presentato, l'ordine di priorità degli stessi (art. 3, comma 3, DM 29.11.2000);





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

b) la suddivisione degli interventi in singole annualità, in quanto indispensabile per approvare, in prima istanza, alcune annualità del piano stesso;

ESPRIME INTESA

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 6, della Legge 131/2003 e all'articolo 5 del DM 29.11.2000, sul Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposto e presentato dalla società "Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.", con le specificazioni e le prescrizioni contenute nei punti che seguono e negli allegati alla presente Intesa.

1. La presente Intesa stabilisce un'approvazione di massima del Piano, riferita alla programmazione degli interventi del primo stralcio. Tale periodo decorre dalla data del decreto di approvazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare fino al 1 gennaio 2014. Entro il 15 gennaio 2013 verrà presentato dalla società "Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A." al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Regioni/Province Autonome interessate ed ai Comuni interessati lo stato di attuazione del Piano di cui alla presente Intesa con una ricognizione delle azioni svolte. Entro lo stesso 15 gennaio 2013 la società "Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A." deve presentare la documentazione relativa allo stralcio successivo del Piano che prenderà in considerazione gli interventi di cui alla presente intesa non ancora realizzati e l'aggiornamento e l'integrazione dello stesso per il successivo periodo di attuazione.

Detta documentazione conterrà anche elementi necessari alla valutazione ed alla verifica degli aspetti tecnici (anche in relazione alle migliori tecnologie disponibili), economici, realizzativi, di analisi territoriale, ambientale, di inserimento paesaggistico-visivo, per dedurre, eventualmente, nuovi criteri e modalità di realizzazione delle successive fasi del Piano. Entro il 31 dicembre 2013 sarà emanato il decreto ministeriale di approvazione del nuovo stralcio di Piano, d'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 5 del DM 29.11.2000. Nelle more dell'emanazione di detto decreto, vigono le disposizioni di cui al precedente decreto di approvazione. I periodi successivi di approvazione del Piano avranno durata quinquennale, fino alla concorrenza dei quindici anni previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b) per la realizzazione degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto veicolare. Al fine di rendere attuabile ed efficace l'attività di controllo sull'attuazione del Piano, affidata al Ministero dall'art. 10, comma 5, della Legge 447/95, è stabilita una periodica ricognizione sullo stato di realizzazione degli interventi attraverso specifiche azioni di monitoraggio da avviare successivamente all'approvazione del Piano.

2. La presente Intesa sul Piano presentato dalla società "Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A." costituisce atto formale propedeutico alla necessaria approvazione da parte del Ministero prevista dall'articolo 5, comma 2, del DM 29.11.2000.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

3. La Regione o Provincia Autonoma, d'intesa con i Comuni interessati ed il Gestore, comunica, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in casi particolari e motivati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dell'art. 4 e dall'art.5 della Legge 447/95, un ordine di priorità che modifichi la graduatoria stabilita attraverso l'applicazione dell'indice di cui all'articolo 3, comma 1, del DM 29.11.2000 ed approvata attraverso il presente atto. Superata positivamente la fase istruttoria, tale modifica viene corredata da specifici atti amministrativi regionali che ne diano adeguata motivazione.

In caso di segnalazioni di situazioni di particolare e comprovata gravità, non considerate dal Piano, tali da comportare un intervento con ordine di priorità che ricadrebbe nello stralcio approvato dalla presente Intesa, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare disporrà l'integrazione immediata del Piano stesso, ferma restando la realizzazione di tutti gli interventi di cui allo stralcio approvato. Fatto salvo quanto specificato al successivo punto 4, in tutti gli altri casi di accertata carenza dello stralcio di Piano oggetto della presente intesa, il Gestore provvederà al necessario adeguamento nei successivi stralci di Piano, come previsto al punto 1.

Sulla base di esigenze di organizzazione di cantiere e di regolamentazione della circolazione veicolare o di natura tecnica, connesse alla realizzazione dei singoli interventi di risanamento, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su indicazione del Gestore, può altresì autorizzare interventi, in anticipo rispetto alla graduatoria nazionale e facendo riferimento alle graduatorie regionali, senza pregiudizio delle tempistiche previste dalla graduatoria nazionale stessa.

4. Il Piano di contenimento ed abbattimento del rumore, redatto secondo i criteri contenuti nella Legge 447/95 e dei relativi decreti attuativi DM 29.11.2000 e DPR n. 142/2004, è stato sviluppato secondo le metodologie numeriche approssimate contenute nell'allegato 2 del DM 29.11.2000; come tale esso costituisce quindi una progettazione di massima con riferimento all'estensione e alla tipologia degli interventi di risanamento. In fase realizzativa i progetti acustici di dettaglio e i successivi progetti esecutivi degli interventi di risanamento acustico, sviluppati sulla base di eventuali rilievi fonometrici e di traffico specifici, di rilevazioni cartografiche aggiornate e di pertinenti segnalazioni delle Amministrazioni interessate, potranno avere caratteristiche differenti dal Piano approvato con la presente Intesa, sempre che siano rispettati gli obiettivi del risanamento acustico. Nel caso di variazioni sostanziali al progetto che comportino modifiche alle tipologie degli interventi del piano approvato con la presente intesa, esse saranno adeguatamente motivate dal Gestore e comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Regioni e ai Comuni interessati.

5. L'ammontare delle risorse finanziarie che la Società "Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A." impegna per la realizzazione degli interventi individuati nel Piano e non ancora realizzati può comprendere solo la propria quota di partecipazione finanziaria assunta dalla medesima Società nell'ambito di Accordi pregressi sottoscritti con Enti Locali, Amministrazioni o altri soggetti al di fuori delle procedure di elaborazione, di proposta e di approvazione del Piano oggetto della presente Intesa. In ogni caso faranno fede i tempi di





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

realizzazione eventualmente previsti negli Accordi di cui sopra, laddove non sussistano impedimenti legati all'organizzazione dei cantieri. In caso di controversia la questione è rimessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine della sua risoluzione. Sono fatti salvi, e quindi computabili ai fini contabili, gli interventi comunque effettuati precedentemente all'entrata in vigore del DPR 142/2004, come previsto dall'art. 11, comma 1, dello stesso decreto.

6. Sono stralciati dal Piano presentato, in quanto dotati di procedimenti diversi dal presente, gli interventi di risanamento acustico stabiliti da procedure di Valutazione di Impatto Ambientale a livello nazionale o regionale già concluse. In particolare, nel caso di nuove realizzazioni con procedura di VIA conclusa che possono interferire con gli interventi previsti dal Piano, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per le istruttorie nazionali, ovvero la Regione e le Province Autonome e i Comuni interessati per quelle regionali, terranno conto in sede di realizzazione del Piano della necessità di rendere coerenti gli interventi di risanamento acustico previsti dal Piano con quelli relativi alle nuove opere oggetto di VIA.

Il Gestore nella fase realizzativa del piano dovrà adeguare lo stesso in coerenza con gli interventi di ampliamento con terza o quarta corsia o ad altri interventi di adeguamento contenuti negli accordi di programma delle concessionarie.

7. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 29.11.2000, gli interventi di mitigazione da considerare in via prioritaria sono quelli che interessano direttamente la sorgente del rumore e, solo successivamente, quelli da realizzare lungo la via di propagazione del rumore stesso. Nello specifico vanno dunque presi in considerazione prioritariamente le pavimentazioni fonoassorbenti o comunque a bassa emissione ed una sistematica azione di manutenzione nonché azioni dirette sulla mobilità. Va precisato che, con riferimento all'adozione di pavimentazioni fonoassorbenti o a bassa emissione, se tali interventi rientrano nell'ambito della normale manutenzione, gli oneri da contabilizzare nel Piano sono esclusivamente quelli derivanti dall'extracosto rispetto all'asfalto tradizionale. Viceversa, se l'intervento viene realizzato al di fuori della normale manutenzione, i relativi costi possono essere contabilizzati per intero.

8. Particolare attenzione andrà riservata alle motivazioni che giustificano eventuali interventi diretti sui ricettori. Potrà comunque essere valutata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione/Provincia Autonoma, dai Comuni competenti e dal Gestore, nell'ambito di apposita Conferenza di Servizi, la possibilità di realizzare interventi sui ricettori, oltre che nei casi previsti dal DPR 142/2004 e dal DM 29.11.2000, anche ad integrazione di interventi con barriere acustiche con parziale realizzazione dimensionale in altezza, in particolare quelle poste in opera in situazioni che presentino problemi di inserimento paesaggistico-ambientale delle medesime (es. barriere in prossimità di particolari ricettori e/o rimodellamento geomorfologico, etc.), ovvero ad integrazione di interventi già realizzati.

9. Essendo state rilevate carenze nel Piano predisposto dalla Società "Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A." relativamente ai dati ed alle informazioni richiesti dal DM





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

29.11.2000, ritenute comunque non pregiudiziali all'approvazione del Piano medesimo, la Società, prima della approvazione del progetto definitivo, dovrà fornire a tutti i soggetti interessati, i dati mancanti e le integrazioni nel rispetto dei criteri di cui all'allegato n. 1 dell'Intesa.

10. Con riferimento all'art. 6, comma 1, del DM 29.11.2000, la "Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A." dovrà fornire entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero, alla Regione ed ai Comuni competenti i dati e le informazioni ivi previsti, con particolare riguardo agli aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli interventi di risanamento previsti.

11. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare esercita le funzioni amministrative e di coordinamento per le attività di controllo per il conseguimento degli obiettivi di risanamento relative al Piano presentato dalla Società "Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.", previste dall'articolo 6, comma 2, del DM 29.11.2000, tramite iniziative e attività periodiche di verifica organizzate in collaborazione con le Regioni e/o Province Autonome interessate.

12. Per ciascuno degli interventi di mitigazione acustica realizzato, la Società "Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A." dovrà produrre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione/provincia Autonoma e ai Comuni interessati adeguata documentazione di verifica acustica, che ne certifichi il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DM 29.11.2000. In particolare, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di risanamento acustico degli interventi realizzati dovrà essere condotta a due livelli: sia attraverso il controllo del rispetto dei valori limite presso i ricettori secondo quanto stabilito dallo stesso art. 2, comma 5, del DM 29.11.2000, tenendo in considerazione esclusivamente la rumorosità dell'infrastruttura stradale, sia attraverso l'esame delle caratteristiche acustiche intrinseche delle opere realizzate come disposto dall'Allegato 2 dello stesso decreto avendo cura di controllare la rispondenza dell'intera opera e delle sue parti con quanto previsto dal progetto acustico attraverso la certificazione di laboratorio e quella prodotta in sito.

13. I progetti definitivi per la mitigazione ed il contenimento del rumore sono soggetti alle procedure di approvazione previste dalle vigenti norme in materia. I Comuni, nonché la Regione e le Province interessate si adoperano affinché l'iter approvativo dei progetti definitivi si concluda in modo celere. Eventuali cause di impedimento/rallentamento nello svolgimento dell'iter stesso sono prontamente comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

14. I gestori, laddove non sussistano pregiudizi di carattere tecnico e/o economico, nella realizzazione dei singoli interventi dovranno favorire l'impiego di materiali e tecniche ecocompatibili, quali materiali riciclati e prodotti a base di materiale riciclato, ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del DM 203/2003, o l'installazione di barriere acustiche fotovoltaiche ai sensi del DM ambiente 23 novembre 2001, idonee all'ottenimento degli incentivi di cui al conto energia, ai sensi del DM 6 agosto 2010, anche promuovendo il ricorso al *project financing* di soggetti terzi.





Regione Lombardia

Allegato 1



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2008 - 0017580 del 25/06/2008

Giunta Regionale
Direzione Generale
Qualità dell'ambiente

Alla Direzione per la Salvaguardia Ambientale
Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Via C. Colombo 44 - 00147 ROMA

Alla Regione Calabria - Settore Delegazione di Roma
Piazza di Campitelli 3 - 00186 ROMA

Milano: 19 GIU 2008

Prot: T1 2008.00 15136

e, per conoscenza

Egr. Dott. Roberto Cova
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
Regione Lombardia - Via Taramelli 12 - 20125 MILANO

Alla Direzione Ambiente - Regione Piemonte
Via Principe Amedeo, 17 - TORINO

Alla Direzione APAT
Via Vitaliano Brancati, 48, 00144 ROMA

Al Direttore Generale della
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia - Via Restelli 3/A, 20125 MILANO



Oggetto: **Piano di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dall'esercizio della rete autostradale in concessione gestita da Autostrade Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA - D.M. 29 novembre 2000 - Verbale riunione istruttoria di esame del piano presentato.**

Con riferimento al D.M. 29 novembre 2000 e al piano presentato dalla Società di gestione citata in oggetto si è svolta in data 17 giugno 2008, a Milano presso la sede della Regione Lombardia, una riunione tecnica per l'esame e la valutazione della documentazione presentata dal suddetto Ente gestore relativamente al piano di contenimento e abbattimento del rumore per le proprie infrastrutture ed è stato redatto apposito verbale di cui si invia la copia in allegato.

Si evidenzia che per il piano presentato dalla suddetta Società di gestione è stato ritenuto che si possa procedere all'avvio formale presso la Conferenza Unificata dell'iter per l'approvazione di massima del piano.

Distinti saluti.

Il Dirigente della Struttura
Prevenzione Inquinamenti e Progetti Speciali
(Dott. Giuseppe Bruno)



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 Giugno 2008

avente per oggetto:

"Istruttoria tecnica preliminare della documentazione relativa al piano di contenimento ed abbattimento del rumore ex Legge 447/1995 e DM 29 novembre 2000 presentato da Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.

La riunione riguarda le seguenti infrastrutture: Autostrada A7, Tang. A50, Tang. A51, Tang. A52, Variante di Lentate, Raccordo Bereguardo - Pavia, Tang. Ovest di Pavia".

La riunione è stata indetta dalla Regione Calabria, Regione capofila per materia, in accordo con il Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, (MATTM) e i tecnici delle Regioni e Province Autonome e delle Agenzie nazionale e regionali per la Protezione dell'Ambiente, in quanto così concordato nella riunione svoltasi presso il MATTM il giorno 22 aprile 2008.

Lo scopo è quello di effettuare un primo esame della documentazione del piano di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture stradali di interesse nazionale gestite da Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., piano inviato alla Regione Lombardia con note del 19 novembre 2002 prot. 10781/DT/SPA/PRG/MM e del 24 maggio 2007 prot. 6112/DT/PRNO/AT. Tale esame istruttorio è preliminare alla riunione di Conferenza Unificata prevista dall'articolo 5, comma 2, del DM 29 novembre 2000 ed è finalizzato ad elaborare un contributo di carattere tecnico allo schema di determinazione da proporre all'approvazione della Conferenza Unificata.

Sono presenti i dirigenti/tecnici delle Regioni/Province Autonome e delle Agenzie (vedi foglio presenze allegato):

Regione Piemonte;
Regione Lombardia;
APAT;
ARPA Lombardia.

La verifica della documentazione presentata ha riguardato:

1. la presenza dei dati e delle informazioni essenziali e preliminari alla valutazione dei contenuti del piano così come individuati dal DM 29 novembre 2000 all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 2, comma 4 lettera c).
2. un primo esame istruttorio, ed una valutazione di massima, dei contenuti di alcuni dei dettagli più rilevanti del piano degli interventi di risanamento previsti per le infrastrutture in questione.

17 giugno 2008

pagina 1 di 4



1. Presenza nella documentazione dei dati e delle informazioni essenziali e preliminari alla valutazione dei contenuti del piano, così come individuati dal DM 29 novembre 2000 all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 2, comma 4 lettera c).

a) Con riferimento a quanto previsto dal DM 29 novembre 2000, articolo 3 comma 2, si è rilevato che il piano di contenimento ed abbattimento del rumore presentato da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. contiene gli ordini di priorità, individuabili anche a livello regionale.

b) Per quanto previsto dal DM 29 novembre 2000, articolo 2 comma 4 lettera c), si è rilevato che il piano di contenimento ed abbattimento del rumore riporta l'indicazione dei tempi di esecuzione e dei costi previsti, se pur di massima. Permette inoltre, di individuare tali informazioni per ciascuna Regione.

2. Risultati di un primo esame istruttorio dei contenuti di dettaglio relativi al piano degli interventi di risanamento previsti.

Un primo esame istruttorio dei contenuti del piano ha fatto rilevare alcune carenze relative ai dati ed alle informazioni richiesti dal DM 29 novembre 2000. Si riporta in allegato un sintetico elenco di dette carenze che potranno essere colmate, qualora di tipo puntuale, nella progettazione esecutiva dei singoli interventi, ovvero, qualora di carattere più generale, nella fase di attuazione del piano nonché nelle successive fasi di aggiornamento e revisione del medesimo.

CONCLUSIONI

La presenza delle informazioni evidenziate al punto 1 consente di procedere all'approvazione di massima del piano in quanto permette di individuare (rif.to Documento interregionale del 21 febbraio 2008):

a) i fondi per gli interventi da realizzare in ogni singola Regione, essenziali al fine di poter eventualmente modificare, nell'ambito degli stanziamenti regionali previsti dal piano approvato, l'ordine di priorità degli stessi (art.3, comma 3, DM 29/11/2000);

b) la suddivisione degli interventi in singole annualità, in quanto indispensabile per approvare, in prima istanza, alcune annualità del piano stesso.

Pertanto si ritiene opportuno attivare le procedure per l'approvazione di massima del piano.

17 giugno 2008

pagina 2 di 4

Man *GA*
A *RO*


Per ciò che concerne i dati e le informazioni mancanti o carenti indicati al punto 2, si ritiene che gli stessi potranno essere forniti anche successivamente alle determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 5, comma 2, del DM 29 novembre 2000, secondo le modalità già specificate.

Con riferimento all'art. 6, comma 1, DM 29/11/2000, Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. dovrà fornire i dati e le informazioni ivi previsti. Si sottolinea che gli oneri, relativi all'eventuale impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti, da contabilizzare sono esclusivamente quelli derivanti dall'extracosto rispetto agli asfalti tradizionali (rif.to Documento interregionale del 21 febbraio 2008).

La copia del presente verbale verrà inviata a cura della Regione Lombardia a:

- Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, (MATM) - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
- Regione Calabria, Settore Delegazione di Roma

Per la Regione Lombardia

Giuseppe Bonanno

Seho Luca

Per l'ARPA Lombardia

Ugo Biondi

Per la Regione Piemonte

Roberto Bordini

Per l'APAT

[Signature]



ALLEGATO

1. Non è citata né la fonte né la data di aggiornamento della cartografia utilizzata.
2. I dati forniti non sono georeferenziati con sistema di riferimento UTM WGS 84 in formato vettoriale.
3. Il piano di risanamento non considera "l'indicazione delle eventuali altre infrastrutture dei trasporti concorrenti all'immissione nelle aree in cui si abbia il superamento dei limiti" secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 4 del Dm. 29/11/2000, lettera b).
4. Non sono riportate le informazioni relative alla taratura della strumentazione utilizzata per i rilievi acustici e non viene allegata copia dei certificati di taratura.
5. Non risulta essere stato caratterizzato lo spettro medio del rumore.
6. Non viene indicata la data di riferimento delle indagini di traffico e non risulta essere riportata la velocità media considerata per i flussi di traffico (A7, A52, variante di Lentate).
7. Generalmente non risultano individuati gli interventi diretti sui ricettori.
8. Non vengono fornite indicazioni di dettaglio in merito alla tipologia delle barriere previste.

Sebastiano
G. P.
Pelle
[Signature]
[Signature]
[Signature]





Rif.	Descrittore	Presenza argomento	Fonte	Pag. di riferimento	Note in merito alla caratterizzazione del descrittore	Evidenziazione critiche richieste di eventuali integrazioni
6.3	<ul style="list-style-type: none"> - acquisizione della corografia della zona in scala non inferiore a 1:5.000 e della planimetria dell'area interessata e della infrastruttura in scala non inferiore a 1:1.000, con l'indicazione degli edifici da risanare: nel caso di strade urbane, devono essere acquisite le sezioni stradali tipiche (L,U) ed i profili degli edifici; 	SI	Planimetrie di intervento riportate per ciascun comune interessato		Le indicazioni in merito agli edifici da risanare sono riportate su specifiche planimetrie di intervento redatte per ciascun comune interessato.	
6.4	<ul style="list-style-type: none"> - tracciamento di una mappa acustica dell'area circostante l'infrastruttura da effettuare sulla base di misure e con l'ausilio di un modello previsionale; la mappa deve contenere le curve di isolivello, gli edifici da risanare; 	SI	Planimetrie e sezioni con isofoniche riportate per ciascun comune interessato	-	Gli edifici da risanare sono riportati, per ciascun comune, sia sulle planimetrie e sezioni con isofoniche che sulle planimetrie di intervento.	



Rif.	Descrittore	Presenza argomento	Fonte	Pag. di riferimento	Note in merito alla caratterizzazione del descrittore	Evidenziazione criticità e richieste di eventuali integrazioni
6.5	<ul style="list-style-type: none"> individuazione di interventi opportuni, per il contenimento del rumore immesso anche mediante l'utilizzo di modelli matematici di dettaglio 	SI	<p>Relazione metodologica generale par. 9.2</p> <p>Relazioni comunali cap. 7</p> <p>Planimetrie di intervento di ciascun comune</p>	39	<p>Attraverso l'utilizzo del modello MITHRA sono stati individuati, per ciascun ricettore, i rispettivi livelli di pressione sonora per i diversi piani degli stessi (riportati nell'Allegato A delle relazioni di ciascun comune).</p> <p>Laddove sono stati riscontrati valori di pressione sonora superiore ai limiti di legge, è stato previsto l'inserimento di interventi di mitigazione.</p> <p>Nel par. 9.2 della relazione metodologica generale è riportata una tabella riepilogativa delle tipologie di intervento previste per le diverse aree individuate.</p> <p>Tutti gli interventi sono stati cartografati negli elaborati "Planimetrie di intervento" redatte per ciascun comune interessato.</p>	
7.	Interventi di risanamento					
7.1	<ul style="list-style-type: none"> modalità di realizzazione degli interventi (barriere acustiche artificiali, pavimentazioni antirumore, etc.) 	SI	<p>Relazione metodologica generale Cap. 8. e 9.</p> <p>Relazioni comunali cap. 7</p> <p>Planimetrie di intervento di ciascun comune</p>	34÷39	<p>Le modalità di realizzazione degli interventi sono indicate negli elaborati "Planimetrie di intervento" redatte per ciascun comune. L'efficacia degli interventi previsti è stata verificata con l'ausilio del modello utilizzato.</p>	<p>Nella documentazione presentata non vengono fornite indicazioni di dettaglio in merito alla tipologia delle barriere previste.</p>